



Consolato Generale d'Italia Lugano

Trascrizione in Italia dell'atto di nascita di figli nati da genitori non uniti in matrimonio

Per essere valido in Italia il **riconoscimento** effettuato all'estero secondo la normativa locale deve rispettare le condizioni previste dal nostro Ordinamento (art. 250 e seguenti Codice civile).

Qualora l'atto di riconoscimento straniero, risultante dall'atto di nascita o da atto separato, non risulti conforme ai requisiti contemplati dalla citata normativa, sarà necessario sottoscrivere in Consolato un verbale che andrà ad integrare gli atti di nascita e di riconoscimento.

La legislazione svizzera e quella italiana contengono disposizioni diverse relativamente alla procedura di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (ad esempio, nel nostro ordinamento è previsto che anche la madre riconosca il figlio con un atto di volontà).

E' pertanto necessario che i genitori si presentino in Consolato con i seguenti documenti:

- 1. originale dell'estratto dell'atto di nascita redatto su formulario internazionale (CIEC);**
- 2. originale dell'atto di riconoscimento paterno;**
- 3. documento d'identità in corso di validità;**
- 4. eventuale dichiarazione in originale concernente il cognome laddove il riconoscimento sia stato volto post-natale**

Il riconoscimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio, può risultare anche da una sentenza straniera che potrà essere riconosciuta in Italia, qualora essa sia conforme ai requisiti previsti dalla Legge n.218/1995.

Per qualsiasi ulteriore informazione:

statocivile.lugano@esteri.it